



COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Settore V - Affari del Personale e Tributi SETTORE V - AFFARI DEL
PERSONALE E TRIBUTI

Determinazione di S5 n° 51 del 28/11/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
DIPENDENTI - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse:
 - a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*, dove alla lett a) è stabilito che l’importo consolidato si incrementa stabilmente *“di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”*, mentre la lett. b) l’importo consolidato è stabilmente incrementato *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;
- L’art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che *“In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico” con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all’art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l’anno 2019 sono pari € **7.738,00** (art.67, comma 2, lett.a) e pari ad € **2.077,00** (art.67, comma 2, lett.b);

Richiamato l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell’amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l’informazione prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto in merito agli incentivi tecnici che:

- La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”*, cui è seguito il parere della Corte dei conti del Veneto, contenuto nella deliberazione n.264/2018, la quale ha avuto modo di precisare che tale indicazione della Sezione delle Autonomie si applica anche per gli anni precedenti nei confronti degli enti che non avessero definito i criteri con le parti sindacali e non avessero approvato il regolamento sulla distribuzione degli incentivi, unico che permette il sorgere del diritto soggettivo nei confronti dei dipendenti pubblici (*ex multis* Cass. sentenza n.13937/2017);

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

Visto l’art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

DETERMINA

1. **DI PRECISARE** come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. **DI APPROVARE** la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019 così come riportato nell’allegato prospetto che ne forma parte integrante e sostanziale, così come integrata dalla relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria;
3. **DI RINVIARE** a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora sopravvengano novità legislative o interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali o altre situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;
4. **DI DARE ATTO** che il Fondo risorse decentrate per l’anno 2019 risulta quantificato in **Euro 189.998,59** di cui risorse stabili pari ad **Euro 149.235,26** :
 - euro **139.420,66** Fondo consolidato e certificato da revisori anno 2018
 - euro **7.737,60** (art. 67 c.2 lett. a)
 - euro **2.076,97** (art. 67 c. 2 lett. b)
 - Risorse variabili **euro 40.763,36** di cui:
 - euro **18.876,00** soggette a rispetto del tetto del fondo anno 2016
 - euro **21.887,36** non soggette al tetto del fondo anno 2016

5. **DI DARE ATTO** che pertanto le risorse stabili disponibili da erogare ammontano a euro 86.676,24: 149.235,23 – 62.558,99 (somme occorrenti per progressioni economiche consolidate ed indennità di comparto);
6. **DI PRENOTARE** sugli stanziamenti di bilancio 2019/2021 – esercizio 2019 – le seguenti risorse finanziarie: -
Cap. 2164 “ Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi “**Euro 86.676,24:**
- **Cap. 2173/00** Incentivo U.T.C. Art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i.
 Incentivi funzioni tecniche art.93 c.7 e 7 bis D.L. 163/2006 s.m.i.
 La somma complessiva presunta per gli incentivi di cui sopra, così come comunicato con note dei Responsabili di Settore II e VI prot. nn. 17612/2019 e 17685/2019, ammonta ad euro 18.137,36 (comprensivi di oneri a carico Ente) non trova copertura nel bilancio esercizio corrente, pertanto, si procede alla prenotazione della somma pari ad **Euro 8.000,00**
 - **Cap. 2164/14** “ Incentivo ICI art. 14 regolamento “ **Euro 12.000,00**
 - **Cap. 2164/14** “ Fondo risorse decentrate parte variabile” (compensi per matrimoni – istat)
Euro 3.750,00
 - **Cap. 2164/14** “ Fondo risorse decentrate parte variabile” (sgate) **Euro 3.000,00**
 Oltre gli oneri a carico Ente nei seguenti capitoli:
 - **Cap. 2164/01** “ Oneri riflessi su incentivo ICI” **Euro 2.856,00**
 - **Cap. 2164/02** “ IRAP su incentivo ICI” **Euro 1.020,00**
 - **Cap. 2164/01** “ Oneri riflessi su Fondo FES” **Euro 22.235,44** (su € 86.676,24 + 3.750,00 + 3.000,00)
 - **Cap. 2164/02** “ IRAP Fondo FES “ **Euro 7.941,23** (come sopra)
7. **PRENDERE ATTO** che il fondo anno 2019 sarà impegnato a seguito della sottoscrizione del CCI per l'esercizio 2019;
8. **DI DARE ATTO** che l'importo della retribuzione di posizione e di risultato spettante ai Responsabili di settore nell'anno 2016 ammontava ad € **72.624,39** mentre per l'anno corrente ammonta ad € **68.985,64** nelle more della nuova rideterminazione, così come previsto dal CNL del 21/05/2018;
9. **DI DARE ATTO** che l'importo di cui sopra trova copertura nei relativi capitoli di bilancio esercizio corrente.
10. **DI PRENOTARE**, altresì, l'importo per la retribuzione del lavoro straordinario ammonta ad **euro 9.126,73** previsto al **capitolo 2163/01** “ Fondo per lavoro straordinario” oltre agli oneri a carico Ente:
 - **Cap. 2164/01** “ Oneri riflessi su Fondo FES” **Euro 2.172,17**
 - **Cap. 2164/02** “ IRAP Fondo FES “ **Euro 775,78**
11. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione:
 - Al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del relativo parere in ordine alla compatibilità dei costi;
 - Al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - Alle OO.SS. ammesse alla contrattazione e alle RR.SS.UU., al Presidente della Delegazione Trattante di Parte datoriale e ai Responsabili di Settore;
12. **DI DARE ATTO** che:
 a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile di cui al superiore punto;
 b) pubblicare i dati relativi al presente atto ai sensi degli art. 26 e 27 D.Lvo 33/2013;
 c) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 c. 1 L.R. 22/08 come modificato dall'art. 6 L.R. 11/2015.
13. Di precisare che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Settore V, sottoscrittore del presente provvedimento

Li _____

Il Responsabile del servizio personale

Zafferana Etnea, 28/11/2019

Capo Area
 TROVATO ORAZIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale